



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 189 del 24/06/2020 – 06/07/2020</b> <b>Udienza pubblica del 24/06/2020</b>
<b>Massima</b>	<p><b>Titolo :</b> Giudizio costituzionale in via incidentale - Ordinanza della Corte dei Conti in sede di parificazione del rendiconto generale - -Rilevanza delle questioni sollevate - Caratteri del giudizio incidentale - Rigetto delle eccezioni preliminari formulate dalla Provincia autonoma di Trento- Ammissibilità delle questioni.</p> <p><b>Testo :</b> E' respinta l'eccezione di difetto di rilevanza delle questioni sollevate in riferimento all'art. 92 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1993, n. 12 ed all'art. 18, commi 1bis e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3, formulata dalla resistente Provincia autonoma di Trento, in ragione del presunto limite di verifica attribuito dalla stessa alla Corte dei Conti in sede di giudizio di parificazione.</p> <p>La Corte Costituzionale ha già e più volte chiarito (cfr. sent. 72/2012 – 138/2019 – 101/2018 – 226/1976 – 89/2017 e 146/2019), come lo Statuto della Regione autonoma Trentino Alto Adige e la relativa normativa di attuazione non derogano al giudizio di parifica sul rendiconto, il quale non si differenzia dal giudizio sul rendiconto generale dello Stato.</p> <p>In tale sede, la situazione è analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale) allorchè procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare, alle leggi che li concernono.</p> <p>Parimenti non condivisibile la seconda eccezione della Provincia autonoma di Trento secondo cui nel giudizio di parificazione, mancherebbero le condizioni necessarie del giudizio incidentale quale modalità di accesso al giudizio di costituzionalità.</p>



	<p>La Corte Costituzionale, anche in questo caso (cfr. sent. n. 89/2017 e 196/2018), ha ravvisato nel giudizio di parificazione tutte le condizioni necessarie per promuovere il giudizio di costituzionalità in via incidentale, in sintesi : applicazione di parametri normativi; giustiziabilità del provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell'ente territoriale eventualmente coinvolte e pieno contraddittorio (del quale l'ordinanza di rimessione dà ampia contezza).</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio :</b>  Art. 92 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1993, n. 12 e art. 18, commi 1bis e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3.</p> <p><b>Parametri costituzionali :</b>  Articoli 3, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett. l), e 119 della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte :</b>  Art. 39 del Regio decreto del 12/07/1934, n. 1214  Art. 1 del decreto- legge 10 ottobre 2012, n.174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;  Art. 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.</p>

**Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista**  
**Visto: Avv. Marina Valli**

